

## CONVENZIONE

fra la Fondazione Valter Longo Onlus di seguito denominata Fondazione, con sede legale in via Borgogna n° 9 Partita IVA 02566610990 e C.F. 95196780100 in persona del suo legale rappresentante Dott. Antonluca Matarazzo e il DIPARTIMENTO di Scienze e Tecnologia Biologiche Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Palermo, di seguito denominato STeBiCeF, con sede a Palermo, in Viale delle Scienze - Edificio 16 - C.A.P. 90128, Codice Fiscale 80023730825, Partita IVA 00605880822, e-mail [dipartimento.stebicef@unipa.it](mailto:dipartimento.stebicef@unipa.it), pec: [dipartimento.stebicef@cert.unipa.it](mailto:dipartimento.stebicef@cert.unipa.it), legalmente rappresentato dal Direttore *pro-tempore*, Prof. Vincenzo Arizza, nato a Torino, il 25.01.1964, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, autorizzato alla stipula della presente Convenzione, giusto D.R. di nomina, rep. n. 3956 del 06.10.2021, prot. 97036.

===== PREMESSO CHE

- la Fondazione ha ricevuto un contributo per lo svolgimento delle attività scientifiche necessarie allo svolgimento della ricerca denominata "Studio clinico sulla dieta della longevità" dal Comune di Varapodio con CIG91585155nAA.

il Prof. Mario Mirisola, P.A. afferente al Dipartimento STeBiCeF, da molti anni svolge attività scientifica in collaborazione con il Prof. Valter Longo, svolgendo un ruolo attivo nella preparazione e ideazione del progetto e si sta occupando, come convenuto in sede progettuale, dell'attività di monitoraggio e controllo qualità, si occuperà della conservazione di parte dei campioni biologici generati durante lo svolgimento dello studio.

=====

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

### Articolo 1 - Oggetto della convenzione

La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione di uno studio congiunto focalizzato a valutare su un campione di volontari sottoposti a criteri di inclusione ed esclusione definiti nel progetto, gli

effetti biologici della dieta mima digiuno da sola o in combinazione con la dieta della longevità sull'indice di massa corporea e su altri marcatori predittivi dello stato di salute e del rischio di insorgenza di patologie cronico-degenerative

Nella presente Convenzione di ricerca si intendono perseguire le seguenti finalità:

- promuovere lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, favorendo gli scambi culturali e coordinando le risorse espresse ed esprimibili da entrambe le Parti;
- sviluppare strumenti di collegamento tra le Parti per un uso sinergico delle competenze e della strumentazione e delle apparecchiature posseduta dalle parti ai fini dell'avanzamento della conoscenza scientifica e della tecnologia nelle tematiche di comune interesse;
- realizzare un coordinamento per lo sviluppo di progetti di ricerca che richiedono il superamento dei limiti imposti dalle dimensioni delle singole unità di personale delle Parti;

#### Articolo 2 - Referenti

Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, le parti nominano i seguenti referenti scientifici:

- Fondazione Valter Longo, Referente Dott. Antonluca Matarazzo;
- Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche- Università di Palermo (STeBiCeF-UniPa). Referente Prof. Mario Mirisola.

#### Articolo 3 - Durata e Recesso

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni 3, a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale, e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo espresso accordo sottoscritto dalle parti.

Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui ri-

sultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

Le Parti hanno facoltà di recedere mediante comunicazione scritta, inviata almeno tre mesi prima dalla scadenza, attraverso PEC.

#### Articolo 4 - Impegni delle Parti

Le Parti offriranno la disponibilità delle attrezzature, apparecchiature e del proprio personale per attività di ricerca da concordarsi tra i Responsabili scientifici.

La Fondazione, in particolare, si impegna a fornire, donandolo per puro spirito di liberalità a STeBiCeF che lo accetta, un frigorifero a -80 C Haier modello DW-86L338j, di cui si allega la scheda tecnica, il cui valore è stimato in € 8000, per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione ed, in particolare, per la conservazione dei campioni biologici derivanti dallo studio.

Il frigorifero sarà consegnato al Dipartimento Stebicef edificio 16 seguendo le indicazioni del Prof. Mirisola e sarà inventariato tra i beni dello Stebicef a disposizione del Prof. Mirisola per le sue attività di ricerca anche derivanti dal presente studio.

La fondazione non deve altro al Dipartimento Stebicef e al Prof. Mirisola per lo svolgimento dello studio.

Il presente accordo non comporta altri oneri finanziari a carico di STeBiCeF ovvero a carico della Fondazione,

#### Articolo 5 - Coperture assicurative ed attuazione Decreto Legislativo n. 81/2008

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del

servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

#### Articolo 6 - Divulgazione, Utilizzazione dei Risultati e Logo

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno in relazione a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione.

I risultati degli studi svolti in collaborazione, secondo lo spirito del presente accordo, avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso dell'altra Parte.

Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi.

In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati, con espresso consenso delle stesse, nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo e delle successive intese che ne deriveranno. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionario istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università

#### Articolo 7 - Proprietà intellettuale

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e

ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato. L'eventuale procedura di brevetto dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

#### Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e correlato Decreto Attuativo n. 101 del 10 agosto 2018.

#### Articolo 9 - Controversie e Foro competente

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione, le Parti procederanno, in prima istanza, al tentativo di composizione in via amichevole. In caso non si dovesse pervenire ad un accordo, competente è il Foro di Palermo.

#### Articolo 10 - Registrazione e spese

Il presente accordo, redatto in unico originale firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che verrà assolta dal contraente mediante n. 2 contrassegni telematici ciascuno rilasciati: in data 29.05.2023 codice univoco identificativo 01201399260473 e 01201399260462,

#### Articolo 11 - Rinvio alle Norme di Legge e ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme generali di

legge.

Le Parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione, che consta di un unico originale, a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

**Il Direttore nella qualità di legale rappresentante del Dip. Stebicef Prof. Vincenzo Arizza**

**Il Legale rappresentante della Fondazione Valter Longo Dott. Antonluca Matarazzo**